

LE COOPERATIVE DI PROFESSIONISTI

AI SENSI DELLA LEGGE DI STABILITA' 2012

Il Legislatore ha introdotto nel nostro Ordinamento le “società tra professionisti” (articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, meglio nota come “legge di stabilità 2012”, modificato dall’articolo 9-bis del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27), grazie alle quali anche coloro che sono iscritti ad Albi o Ordini professionali potranno esercitare la loro attività professionale in forma societaria, secondo i modelli indicati dal Libro V, titoli V e VI, del codice civile.

In altre parole, anche i professionisti “ordinisti” potranno costituire società semplici, società di persone (società in nome collettivo o società in accomandita semplice), società di capitali (società per azioni e a responsabilità limitata) e società cooperative.

Le condizioni per qualificarsi STP

L’articolo 10 della legge di stabilità 2012 pone precise condizioni affinché tali società possano qualificarsi come società tra professionisti ed inserire tale dizione nella denominazione sociale.

Una prima condizione riguarda proprio le società cooperative tra professionisti, le quali debbono essere costituite da un numero di soci non inferiore a tre, precisazione decisamente superflua considerando che tale numero minimo è già previsto dall’articolo 2522 c.c.

Ulteriori condizioni sono dettate dalla norma che stabilisce il contenuto dell’atto costitutivo delle STP, il quale deve contemplare:

- a) l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci;
- b) l’ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche o per finalità di investimento. In ogni caso il numero dei soci professionisti o la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell’ordine o collegio professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall’albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi;
- c) i criteri e le modalità affinché l’esecuzione dell’incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l’esercizio della

prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente;

c-bis) la stipula di una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale;

d) le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.

Esercizio della professione in via esclusiva

Si afferma, in primo luogo, che nelle STP l'esercizio dell'attività professionale debba essere svolto in via esclusiva da parte dei soci. Coerentemente si stabilisce che la STP possa ammettere in qualità di soci i professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonchè i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante. Ammissione che, quindi, non potrà non considerare le capacità professionali dei soci professionisti rispetto all'oggetto sociale della società.

Conferimento dell'incarico professionale

L'atto costitutivo deve indicare anche i criteri e le modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta. È un'ulteriore conferma della centralità del socio professionista nello svolgimento dell'oggetto sociale della STP, valorizzata peraltro dalla scelta del Legislatore di lasciare all'utente la designazione del socio professionista. Solo in mancanza di tale designazione la STP potrà scegliere il professionista cui affidare l'incarico e, in ogni caso, dovrà previamente comunicarne il nominativo al cliente, il quale –evidentemente- potrebbe anche non accettarlo ed imporre alla società la proposizione di un nuovo socio.

Il tema è di particolare delicatezza, in misura tale che la relativa disciplina è stata oggetto di ulteriore approfondimento da parte del decreto 8 febbraio 2013, n. 34, recante il Regolamento previsto dall'articolo 10, comma 10, da redigere a cura del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico (di seguito Regolamento STP).

Infatti, secondo il Regolamento STP (articoli 3, 4 e 5), al fine di garantire che tutte le prestazioni siano eseguite da soci in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio della professione svolta in forma societaria, sono imposti alla società obblighi di informazione del cliente. Già al momento del primo contatto con il cliente, la società professionale deve fornirgli, anche tramite il socio professionista, determinate informazioni:

- sul suo diritto di chiedere che l'esecuzione dell'incarico conferito alla società sia affidata ad uno o più professionisti da lui scelti (a tal fine, la società professionale deve consegnare al cliente l'elenco scritto dei singoli soci professionisti, con l'indicazione dei titoli o delle qualifiche professionali di ciascuno di essi, nonché l'elenco dei soci con finalità d'investimento);
- sulla possibilità che l'incarico professionale conferito alla società sia eseguito da ciascun socio in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività professionale;
- sulla esistenza di situazioni di conflitto d'interesse tra cliente e società, che siano anche determinate dalla presenza di soci con finalità d'investimento.

La prova dell'adempimento dei suddetti obblighi di informazione ed il nominativo del professionista o dei professionisti eventualmente indicati dal cliente devono risultare da atto scritto.

Gli stessi obblighi informativi sono previsti nel caso in cui nell'esecuzione dell'incarico ricevuto, il socio professionista si avvalga, sotto la propria direzione e responsabilità, della collaborazione di ausiliari e di sostituti. Si sottolinea che la sostituzione è possibile solo in relazione a particolari attività, caratterizzate da sopravvenute esigenze non prevedibili. Ovviamente, il cliente ha facoltà di comunicare, entro tre giorni e per iscritto, il proprio dissenso.

Altre categorie di soci

In questo contesto normativo, particolarmente attento al rapporto tra socio professionista, STP ed utenti, si dispone che nella compagine sociale possano partecipare anche soggetti non professionisti, solo per lo svolgimento di prestazioni tecniche o allo scopo di perseguire finalità di investimento.

Soci tecnici

Le espressioni impiegate dal Legislatore per descrivere i soci non professionisti sono ampiamente generiche e consentono, per ciò che riguarda coloro che sono chiamati a svolgere prestazioni tecniche, di affermare che le loro capacità lavorative non debbano essere rigorosamente appartenenti all'area professionale dei soci professionisti, ma siano ad essa strumentali e connesse nell'accezione più ampia dei termini.

Tale impostazione sembra essere confermata dall'articolo 5 del Regolamento STP, il quale –come già detto- stabilisce che nell'esecuzione dell'incarico ricevuto, il socio professionista può avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità, della collaborazione di ausiliari.

Soci investitori

In ogni caso, il numero dei soci professionisti o la partecipazione al capitale sociale dei professionisti debba essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci.

La norma non è particolarmente chiara e rischia di deprimere il potenziale ruolo positivo del socio finanziatore nel favorire sia la nascita e/o crescita di tali società, sia l'accesso alla professione da parte di giovani professionisti. Non si comprende peraltro se la preoccupazione sia quella di evitare che i soci investitori abbiano più di un terzo dei voti, indipendentemente dalla loro partecipazione al capitale, ovvero se gli stessi debbano comunque possedere una quota di capitale non superiore ad un terzo.

Per dirimere tale questione è necessario fare riferimento alla finalità ultima della disposizione, cioè quella di assicurare ai soci professionisti una maggioranza solida e stabile. Conseguentemente, la soluzione più valida è quella già prevista e consolidata nel rapporto tra soci cooperatori e soci finanziatori nelle società cooperative, per le quali è obbligatorio che i soci investitori non possano mai esercitare più di un terzo dei voti esprimibili in ogni assemblea (articolo 2526 c.c.). In altre parole, il rapporto di un terzo deve essere sempre rispettato in sede assembleare, con la conseguenza che se l'assenza di parte dei soci cooperatori determina il mancato rispetto del suddetto rapporto, il numero dei voti esercitabili dai soci finanziatori deve proporzionalmente ridursi. Le altre ipotesi prospettate renderebbero la figura del socio investitore priva di qualsiasi senso.

Scioglimento e cancellazione

Ora, se è valida la soluzione appena proposta (irrilevanza del numero dei soci investitori o del valore del capitale sottoscritto e versato in quanto tali soggetti non possono mai avere più di un terzo dei voti esprimibili in assemblea), perderebbe rilievo la norma che stabilisce quale causa di scioglimento della società il venir meno della citata percentuale e il potere del consiglio dell'ordine o del collegio professionale, presso il quale è iscritta la società, di procedere alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi. Tale disposizione potrebbe avere senso per i "soci tecnici" nelle società cooperative, in quanto soci lavoratori aventi diritto ad un voto in assemblea. In tal caso, una volta trascorsi i sei mesi, la sanzione è automatica non potendo il consiglio dell'ordine o del collegio professionale competente esercitare una valutazione discrezionale della fattispecie.

Il carattere di esclusività

L'analisi di queste prime disposizioni porta ad una prima conclusione riguardo l'ampiezza dell'oggetto sociale di una STP e quindi alla natura delle prestazioni

professionali che le stesse potranno assicurare. Vi è chi sostiene che il carattere di esclusività attribuito all'oggetto sociale della STP debba limitare l'attività di quest'ultima ai profili e alle riserve professionali dei soci.

La tesi sembra essere confermata dal Regolamento STP, il quale, nel precisare la nozione di STP, afferma che essa ha *“ad oggetto l'esercizio di una o più attività professionali per le quali sia prevista l'iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico”* (articolo 1).

Tale impostazione è convincente se riferita alle società “monoprofessionali”, dove quindi la base sociale sia composta da professionisti appartenenti a settori professionali fortemente omogenei.

Le STP multiprofessionali

Non convince invece se si fa riferimento alla versione multidisciplinare delle STP, prevista dal comma 8 dell'articolo 10. Si dispone, infatti, che le società tra professionisti possano essere costituite anche per l'esercizio di più attività professionali (articolo 1 Regolamento STP). In altre parole, le STP potranno essere in grado di erogare servizi complessi, tali da richiedere l'apporto di più figure professionali. Il loro oggetto sociale dovrà quindi contenere la definizione di attività multidisciplinari di natura intellettuale, organizzativa e logistica, in modo tale da offrire al cliente –con il reciproco apporto di attività di più professionisti con diversa abilitazione- un servizio complesso.

Indubbiamente, anche in tali STP, potrebbe essere legittimo e sufficiente “elencare” nell'oggetto sociale le attività concernenti le singole professioni, ma per assumere realmente la natura e le finalità delle società multidisciplinari sarebbe necessario contaminare i profili professionali definendo il più puntualmente possibile le attività che prevedono il concorso di diverse competenze. Si offrirebbe così al cliente un servizio professionale completo, con l'apporto di più professionisti con diversa abilitazione, anche non iscritti agli Ordini professionali. E' il modello che potrà dare nel futuro un nuovo contributo al miglioramento della qualità delle prestazioni professionali e del rapporto con i cittadini e le imprese utenti.

Incompatibilità partecipazione a più STP

Uno degli aspetti per i quali l'articolo 10 rinvia al Regolamento ministeriale è il divieto per il socio di partecipare a più società professionali. Si dispone infatti che la partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti.

Secondo l'articolo 6 del Regolamento tale incompatibilità si deve rispettare anche nel caso della società multidisciplinare e per tutta la durata della iscrizione della società all'ordine di appartenenza. Qualora il socio receda, venga escluso o trasferisca l'intera partecipazione alla STP il regime di incompatibilità viene meno.

Il Regolamento precisa poi che il socio per finalità d'investimento può far parte di una società professionale solo quando: a) sia in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l'iscrizione all'albo professionale cui la società è iscritta (costituisce requisito di onorabilità la mancata applicazione, anche in primo grado, di misure di prevenzione personali o reali); b) non abbia riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione; c) non sia stato cancellato da un albo professionale per motivi disciplinari. Tali incompatibilità si applicano anche ai legali rappresentanti e agli amministratori delle società, le quali rivestono la qualità di socio per finalità d'investimento di una società professionale.

Incompatibilità partecipazione soci investitori a più STP

Non è ancora chiaro se il divieto di partecipare a più STP investa solo i soci professionisti o anche la figura dei soci investitori. In quest'ultimo caso, sarebbe un ulteriore colpo al ruolo che tale categoria di soci potrebbe svolgere in favore delle STP. Non si comprende infatti, soprattutto se si volge lo sguardo agli investitori istituzionali, perché i soci finanziatori non possano partecipare al capitale di diverse STP. La scelta di attribuire loro fino ad un terzo dei voti esprimibili in assemblea è già un limite molto importante. Semmai, sarebbe utile, per fugare le preoccupazioni più significative, che lo statuto preveda clausole che evitino l'ingresso o la presenza di soci investitori che partecipino ad altre società il cui oggetto sociale sia incompatibile con il corretto esercizio della professione o delle professioni ivi esercitate.

Il Regolamento STP stabilisce infine, sul tema delle incompatibilità, che il mancato rilievo o la mancata rimozione di una situazione di incompatibilità, desumibile anche dalle risultanze dell'iscrizione all'albo o al registro tenuto presso l'ordine o il collegio professionale, integrano illecito disciplinare per la società tra professionisti e per il singolo professionista (articolo 6).

Anche allo scopo di verificare la condizione dell'incompatibilità, il Regolamento stabilisce che la STP debba iscriversi nel Registro delle Imprese, nella sezione speciale istituita ai sensi dell'articolo 16, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, con funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia (articolo 7).

L'ultimo tema che l'articolo 10 affida al Regolamento è quello relativo al rapporto delle STP con gli Ordini di riferimento. Infatti, si dispone che i professionisti soci siano tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio ordine, così come la società sia soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulti iscritta. Il socio professionista può opporre agli altri soci il segreto concernente le attività professionali a lui affidate.

Connessa a tale disciplina occorre ricordare un elemento obbligatorio dello statuto delle STP, che concerne le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.

Iscrizione all'Ordine professionale

Dall'analisi della disciplina normativa si evince in primo luogo che la STP deve iscriversi all'Ordine professionale di riferimento.

Il Regolamento stabilisce che essa deve essere iscritta in una sezione speciale degli albi o dei registri tenuti presso l'ordine o il collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti. Correttamente si precisa che la società multidisciplinare debba iscriversi presso l'albo o il registro relativo all'attività individuata come prevalente nello statuto o nell'atto costitutivo (articolo 8). Ciò, tuttavia, non esclude che i soci possano rinunciare ad identificare un'attività prevalente ed iscriversi così a più Albi o registri con i relativi regimi concorrenti.

La domanda di iscrizione è rivolta al consiglio dell'ordine o del collegio professionale nella cui circoscrizione è posta la sede legale della STP e deve essere corredata della seguente documentazione: a) atto costitutivo e statuto della società in copia autentica (in caso di società semplice si allega una dichiarazione autenticata del socio professionista cui spetti l'amministrazione della società); b) certificato di iscrizione nel registro delle imprese; c) certificato di iscrizione all'albo, elenco o registro dei soci professionisti che non siano iscritti presso l'ordine o il collegio cui è rivolta la domanda. Il consiglio dell'ordine o del collegio professionale, qualora iscriva la STP nella sezione speciale, cura l'indicazione -per ciascuna società- della ragione o denominazione sociale, dell'oggetto professionale unico o prevalente, della sede legale, del nominativo del legale rappresentante, dei nomi dei soci iscritti, nonché degli eventuali soci iscritti presso albi o elenchi di altre professioni (articolo 9).

Prima della formale adozione di un provvedimento negativo d'iscrizione o di annotazione per mancanza dei requisiti previsti dal Regolamento, il consiglio dell'ordine o del collegio professionale competente comunica tempestivamente al legale rappresentante della società professionale i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, la società istante ha diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella lettera di comunicazione con la quale si nega l'iscrizione. La lettera di diniego è comunicata al legale rappresentante della società ed è impugnabile secondo le disposizioni dei singoli ordinamenti professionali. E comunque fatta salva la possibilità, prevista dalle leggi vigenti, di ricorrere all'autorità giudiziaria (articolo 10).

Infine, il Regolamento disciplina i casi in cui venga meno uno dei requisiti previsti dalla legge o dal presente regolamento e la società non abbia provveduto alla regolarizzazione

nel termine perentorio di tre mesi (o di sei mesi per il rapporto percentuale tra soci professionisti e le altre categorie di soci), decorrente dal momento in cui si è verificata la situazione di irregolarità. In tal caso, il consiglio dell'ordine o collegio professionale presso cui è iscritta la società procede, nel rispetto del principio del contraddittorio, alla cancellazione della stessa dall'albo (articolo 11).

Codice deontologico e disciplinare

Con riguardo al codice deontologico e al regime disciplinare, nei settori dove le società sono consentite da anni non sono state mai introdotte norme deontologiche o disciplinari che riguardino le STP.

Il Regolamento stabilisce che, ferma la responsabilità disciplinare del socio professionista, che è soggetto alle regole deontologiche dell'ordine o collegio al quale è iscritto, la società professionale risponda disciplinarmente delle violazioni delle stesse norme deontologiche dell'ordine al quale risulta iscritta. Se la violazione deontologica commessa dal singolo socio professionista, anche iscritto ad un ordine o collegio diverso da quello della società, è ricollegabile a direttive impartite dalla società, la responsabilità disciplinare del socio concorre con quella della società.

Modelli societari previgenti

Restano salve le associazioni professionali, nonché i diversi modelli societari già vigenti alla data di entrata in vigore della legge 183/2011.

Si salvaguardano cioè le associazioni tra professionisti e le società già operanti (società di avvocati e società di ingegneria) nel senso che ad esse non si applica in alcun modo la nuova disciplina.

PERCHE' SCEGLIERE LA SOCIETA' COOPERATIVA?

1. **Perché è una forma societaria che pone al centro dell'attenzione della sua azione i professionisti e i loro bisogni.** L'elemento caratterizzante la società cooperativa è lo scopo mutualistico, cioè lo scopo di soddisfare i bisogni per i quali i soci costituiscono la cooperativa o vi aderiscono successivamente: nel caso dei professionisti l'obiettivo è quello di consentire loro di esercitare la loro professione nel modo più efficace ed efficiente possibile nel mercato di riferimento, anche grazie alle sinergie che possono scaturire dalla collaborazione con gli altri soci.

Tale obiettivo è assicurato anche dal fatto che ciò che il controllo della cooperativa sia assegnato ai professionisti, i quali non sono interessati ad ottenere, attraverso l'attività d'impresa, la massima remunerazione del capitale conferito, ma la massima utilità dal lavoro che garantisce loro la cooperativa. Ciò significa che la persona, la soddisfazione dei suoi bisogni, è il primo obiettivo della cooperativa. In altre parole, l'elemento personale è imprescindibile nel modello cooperativo.

Non a caso l'articolo 2521 c.c. stabilisce che lo statuto debba specificare l'oggetto sociale (cioè le attività svolte dalle cooperative), "con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci". In altre parole, la cooperativa non può svolgere attività che non siano finalizzate alla soddisfazione degli interessi e dei bisogni dei propri soci. Nel caso delle cooperative tra professionisti alla soddisfazione degli interessi professionali dei soci, che a nostro parere possono essere anche "professionisti non ordinisti".

2. **Perché dopo la sua costituzione, la cooperativa è aperta alla partecipazione di nuovi soci.** Una cooperativa può essere costituita da un minimo di tre soci, ma uno dei principi più importanti della cooperazione è quello della "porta aperta", secondo il quale è possibile che la cooperativa ammetta nuovi soci in seno alla compagine societaria senza che ciò implichi una modificazione dell'atto costitutivo e i relativi costi (come invece accade nelle società a responsabilità limitata o nelle società per azioni). Ovviamente, l'ammissione di nuovi soci –atto di competenza del Consiglio di amministrazione- è subordinata alla coerenza dei requisiti professionali dei soci all'oggetto sociale della cooperativa, così come alla potenziale capacità di quest'ultima di soddisfare i bisogni degli aspiranti soci.
3. **Perché può essere una possibilità per i giovani professionisti di formarsi ed inserirsi gradualmente nel mercato professionale.** Oltre alla possibilità reale che giovani professionisti promuovano la costituzione di una cooperativa per affrontare insieme le sfide del mercato, è importante ricordare anche l'opportunità offerta dall'articolo 2527 c.c. Tale norma disciplina la categoria

dei cosiddetti “soci speciali”, i quali non possono essere in numero superiore ad un terzo dei soci ordinari ed essere ammessi ai fini della loro formazione (nel caso dei professionisti ai fini della loro specializzazione in un settore della loro professione). Questa categoria deve essere disciplinata in sede statutaria e può avere diritti amministrativi inferiori a quelli dei soci ordinari in considerazione della finalità formativa che caratterizza il rapporto tra cooperativa e i soci speciali.

4. **Perché la remunerazione delle prestazioni professionali dei soci sarà sempre proporzionale alla qualità e quantità del lavoro prestato** e comunque in misura non inferiore ai minimi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore (per i rapporti di lavoro subordinati) ovvero ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe (per i rapporti di lavoro autonomo). Ovviamente, quanto detto si riferisce ai trattamenti minimi perché i soci autonomi della cooperativa possono decidere discrezionalmente di corrispondersi i trattamenti remunerativi.

Tale obiettivo è perseguibile anche grazie ad uno strumento particolarmente interessante che risponde al nome di ristorno. Infatti, una volta che la cooperativa abbia remunerato le prestazioni professionali dei soci secondo i criteri stabiliti, è possibile che tale remunerazione cresca se, a fine esercizio, vi siano utili da ripartire. Ogni socio potrebbe avere la sua quota di “avanzi di gestione” in proporzione alla qualità e quantità delle prestazioni svolte in cooperativa, secondo regole stabilite da un apposito regolamento interno. La decisione di erogare o meno il ristorno è attribuita all’assemblea dei soci in occasione dell’approvazione del bilancio d’esercizio.

5. **Perché attraverso la cooperativa i soci possono accantonare risorse finanziarie in apposite riserve patrimoniali per consentire loro di investire in attività, servizi e strumentazione utile per il miglior svolgimento della loro professione.** Tale accantonamento può essere favorito dalla legislazione fiscale dedicata alle cooperative che consente loro di non versare l’IRES su una parte consistente degli utili (il 57%), a condizione che questi utili siano destinati a riserve indivisibili. Si tratta di riserve che non possono essere distribuite ai soci durante la vita della cooperativa e all’atto del suo scioglimento, ma che sono pienamente disponibili per i suddetti investimenti o per la copertura di eventuali perdite.

Il godimento di tali benefici fiscali è comunque condizionato al rispetto di alcuni requisiti, oltre quello della indivisibilità delle riserve. In primo luogo, la circostanza che la cooperativa svolga la propria attività prevalentemente avvalendosi delle prestazioni lavorative dei soci (requisito della prevalenza mutualistica ex articolo 2512 c.c.) e, contestualmente, il rispetto di requisiti

mutualistici, tra i quali il limite alla erogazione di dividendi e la devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici in caso di scioglimento della cooperativa (articolo 2514 c.c.). Il rispetto di tali requisiti implica la qualifica di “cooperativa a mutualità prevalente” e un conseguente regime fiscale di maggior favore. In caso contrario, la cooperativa è a “mutualità non prevalente” e godrà di un regime fiscale di minor favore.

6. **Perché ogni socio professionista ha egual peso nell’esercizio del governo della cooperativa,** grazie al principio del voto per testa, in base al quale ogni socio cooperatore può esprimere, in sede assembleare, un solo voto indipendentemente dalla sua partecipazione al capitale sociale. Tale principio contribuisce ad accentuare l’elemento personalistico della partecipazione sociale.
7. **Perché l’eventuale ingresso di soci investitori non può compromettere la sovranità decisionale e l’autonomia dei soci professionisti.** La legislazione ha infatti posto limiti rigorosi al peso decisionale che i soci finanziatori possono esercitare in assemblea, nel Consiglio di Amministrazione e nel collegio sindacale. Infatti, tale categoria di soci non può comunque esprimere più di un terzo di voti in seno all’assemblea ed eleggere più di un terzo dei membri dell’organo amministrativo e del collegio sindacale.

LE DOMANDE RICORRENTI A PROPOSITO DELLE COOPERATIVE

In quanti occorre essere per costituire una cooperativa?

Per costituire una cooperativa è necessario che i soci siano almeno 3. Non esiste un limite massimo di soci (infatti negli statuti delle cooperative è generalmente contenuta una clausola che ricorda che il numero dei soci è illimitato). Il numero dei soci in una cooperativa contribuisce a determinare la scelta del modello societario di riferimento.

Le cooperative piccole e grandi funzionano con le stesse regole ?

Le società cooperative debbono fare riferimento al modello normativo della s.p.a. o a quello della s.r.l. Il rinvio alle rispettive discipline è necessario perché la normativa dedicata esclusivamente alle cooperative è contenuta nel Titolo VI del Libro V del codice civile e reca disposizioni che non regolano tutti gli aspetti di una società, perché questi sono stati già affrontati nell’ambito della disciplina delle s.p.a. o delle s.r.l.

La scelta del modello della s.r.l. è necessaria per le cooperative che abbiano meno di nove soci (cioè da 3 a 8 soci), i quali devono essere esclusivamente persone fisiche (art. 2522, comma 2). È poi generalmente adottata dalle

cooperative di minori dimensioni. Secondo il codice civile sono quelle che hanno meno di venti soci oppure un attivo patrimoniale di valore inferiore a un milione di euro.

La scelta del modello della s.p.a. è invece necessaria quando le cooperative hanno almeno 20 soci e un attivo patrimoniale di valore superiore a un milione di euro.

Ovviamente, quando si parla di rinvio alla disciplina delle suddette forme societarie, non si intende un rinvio acritico, in quanto va in primo luogo verificata l'assenza di una specifica norma cooperativa e in secondo luogo occorre valutare la compatibilità e/o l'adattabilità dei diversi istituti con le caratteristiche complessive del modello cooperativo

Quali caratteristiche debbono avere i soci cooperatori?

È importante, nel promuovere la costituzione di una cooperativa, avere ben chiaro quali attività si intende svolgere attraverso questa forma societaria. In altre parole, come in tutte le altre imprese, occorre avere un progetto, perché è in ragione di questo progetto che i professionisti si associano in cooperativa e sono poi in grado di selezionare i loro futuri compagni di viaggio.

Lo statuto deve quindi essere molto puntuale nel definire l'oggetto sociale della cooperativa e, in funzione di questo, stabilire i requisiti professionali o di altra natura per entrare nella compagine sociale.

Chi decide sull'ammissione di un nuovo socio?

Sarà il consiglio di amministrazione a decidere se ammettere o no nuovi soci alla luce dei requisiti stabiliti dallo statuto e delle condizioni economiche della cooperativa. Tuttavia, se gli amministratori non accolgono la domanda debbono motivare il provvedimento di rigetto e comunicarlo al soggetto interessato affinché quest'ultimo possa ricorrere all'organo assembleare qualora non sia soddisfatto delle ragioni espresse dall'organo amministrativo. L'assemblea può poi decidere se confermare il provvedimento del Cda oppure esprimere un atto favorevole all'ammissione dell'aspirante socio, rispetto al quale il CdA dovrà uniformarsi.

In una cooperativa tra professionisti è fondamentale che i soci:

1. siano iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni (se cittadini di Stati membri dell'Unione europea, devono essere in possesso del titolo di studio abilitante),
2. siano in grado di esercitare prestazioni tecniche coerenti con lo svolgimento dell'attività professionale prevista nell'oggetto sociale,

3. siano interessati ad investire nella cooperativa.

Come è noto, i soci di cui ai precedenti punti 2 e 3 non possono esprimere voti in assemblea in misura superiore ad un terzo dei voti complessivamente esercitabili.

E' questo l'unico modo per entrare come socio?

Una via alternativa per consentire l'ingresso di un soggetto in una cooperativa può essere rappresentata dalla categoria dei soci speciali, nei confronti dei quali la norma attribuisce diritti differenziati in funzione delle esigenze di formazione (professionale) del socio ovvero di suo inserimento nella attività mutualistica.

Si può prevedere statutariamente che il socio speciale sottoscriva una quota di capitale sociale inferiore a quella prevista per i soci ordinari ovvero conferisca un apporto mutualistico (professionale) differenziato sia sul piano qualitativo che quantitativo.

Per quanto riguarda la loro partecipazione agli organi sociali, le ipotesi possono essere diverse, dalla compressione (non eliminazione) del diritto di voto in assemblea –per le materie più delicate e strategiche- e di partecipazione nel CdA, al totale riconoscimento dei diritti amministrativi, alla pari dei soci ordinari.

L'articolo 2527 c.c. stabilisce che, al termine del periodo di formazione od inserimento, comunque non superiore a cinque anni, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori. Tuttavia, è possibile che lo statuto (ed eventuali regolamenti attuativi di esso) condizioni tale passaggio alla positiva verifica da parte della cooperativa del percorso formativo del socio speciale.

E se voglio uscire dalla cooperativa?

Uno dei principi fondamentali che caratterizzano le cooperative è il “principio della porta aperta”. Abbiamo già visto come questo principio sia declinabile nel senso dell'ingresso di nuovi soci, a condizione che vi siano i requisiti previsti dallo statuto, ma è necessario sottolineare che esso può essere inteso anche nel senso della uscita dalla cooperativa. In quest'ultimo caso intervengono le disposizioni in tema di recesso ed esclusione.

Prima di entrare nel merito di questi istituti, occorre sottolineare che la variabilità della compagine sociale, così come quella del capitale sociale, non implicano modificazioni dell'atto costitutivo della cooperativa, come -al contrario- avviene per le SRL o le SPA le quali debbono inoltre comunicare al Registro delle Imprese tali variazioni.

Partiamo dal recesso

Il socio cooperatore può recedere dalla cooperativa nei casi previsti dalla legge e dallo statuto. I primi sono fundamentalmente previsti dall'art. 2437, c.c. in materia di diritto di recesso nelle SPA, e dall'art. 2473, c.c. in materia di diritto di recesso nelle SRL. I secondi –quelli cioè previsti dallo statuto- sono stabiliti in relazione alle esigenze e alle caratteristiche della cooperativa e dei soci e possono essere di varia natura se le cooperative non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.

Il recesso nelle cooperative non può essere parziale, a conferma che l'investimento dei soci nel capitale non è legato alla remunerazione dello stesso, ma strettamente connesso al perseguimento dello scambio mutualistico. In tal senso non è ammissibile un recesso parziale dalle cooperative. In altre parole, non è possibile che un socio possa richiedere parte del capitale sociale a titolo di recesso e rimanere in tal modo ancora socio. Se recede la scelta deve essere definitiva.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata con ricevuta di ritorno alla società. Gli amministratori hanno l'obbligo di esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e, se non sussistono i presupposti del recesso, devono darne immediata comunicazione al socio. Se la società non si pronuncia entro i 60 giorni, il recesso si intende accettato e il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto della domanda, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

In caso di accoglimento della domanda del socio, il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per ciò che riguarda la risoluzione dei rapporti mutualistici, se la cooperativa intende determinare la risoluzione del rapporto mutualistico, contestualmente al rapporto associativo, deve esplicitamente prevederlo nello statuto. In caso contrario, il rapporto mutualistico si risolverà nel rispetto delle scadenze sopra esposte.

Cosa succede se un socio si comporta male o perde i requisiti per i quali è entrato?

Il socio, previa intimazione da parte degli amministratori, può essere escluso quando:

- non esegue in tutto o in parte il pagamento delle quote o delle azioni sottoscritte;

- compie gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
- non ha o perde i requisiti previsti per la partecipazione alla società.

Altre cause di esclusione sono quelle contenute nell'art. 2286, c.c. (esclusione per interdizione o inabilitazione del socio o per sua condanna ad una pena che importa interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici; esclusione per sopravvenuta inidoneità a svolgere l'opera conferita o per il perimento della cosa dovuta a causa non imputabile agli amministratori) e nell'art. 2288, primo comma, c.c. (esclusione di diritto del socio che sia dichiarato fallito).

Lo statuto può prevedere altri casi di esclusione del socio.

L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori o, se l'atto costitutivo lo prevede, dall'assemblea. Il socio può proporre opposizione innanzi il tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, contro il provvedimento di esclusione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. L'atto costitutivo può tuttavia prevedere diversamente.

Chi se ne va perde tutto?

Non perde tutto. La cooperativa deve restituire al socio receduto o escluso il capitale che egli aveva versato all'atto della sua ammissione, al valore strettamente nominale. La liquidazione della quota o il rimborso delle azioni del socio uscente deve aver luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione del socio.

La restituzione del capitale al socio uscente deve essere fatta entro sei mesi dall'approvazione del bilancio.

Quanto occorre versare per avviare una cooperativa?

Per le società cooperative non è previsto un valore minimo di capitale sociale, come accade per le altre società di capitali (120.000 euro per le SPA e 10.000 euro per le SRL). Questa è un'altra espressione del principio della variabilità del capitale sociale.

L'articolo 2525 c.c. stabilisce unicamente i valori minimi e massimi che riguardano la partecipazione di ogni singolo socio. Infatti, è stabilito che il socio cooperatore non possa versare una quota di capitale sociale inferiore a 25 euro, né superiore a 100.000 euro.

Ovviamente, non è possibile ipotizzare la nascita di una cooperativa –ad esempio di 10 soci- con un capitale di 250 euro. Lo stesso notaio, figura deputata al controllo della coerenza dello statuto alle norme di legge, non ammetterebbe la nascita di una cooperativa con una dotazione di capitale così bassa, tale da non coprire neanche le spese di costituzione. Il capitale iniziale e, conseguentemente, la partecipazione di ogni singolo socio deve essere adeguata agli scopi che gli stessi si sono prefissi e –soprattutto- ad affrontare le spese iniziali (comprese quelle del notaio, della registrazione ai Registri e agli Albi, etc). Stiamo parlando di una cifra che si aggira intorno ai 4000 euro.

Ma serve il notaio per costituire una cooperativa?

Come già accennato, il ruolo del notaio è fondamentale ai fini della costituzione di una cooperativa in quanto deve verificare la coerenza dell'atto costitutivo e dello statuto alle norme di legge che presiedono tale forma societaria. D'altra parte, è disposto che la cooperativa debba essere costituita per atto pubblico e a tal fine interviene il notaio, il quale potrebbe provvedere anche all'iscrizione della cooperativa stessa al Registro delle Imprese, presso la competente CCIAA territoriale, anche ai fini della conseguente iscrizione all'Albo nazionale delle cooperative.

Come funziona una cooperativa e come viene amministrata?

Nella versione ordinaria le cooperative hanno gli organi sociali tipici di una società di capitali: l'assemblea, il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale

Le modalità di svolgimento dell'organo assembleare nelle cooperative sono fondamentalmente le stesse che si riscontrano nelle altre forme societarie.

La vera peculiarità rimane la regola del voto capitario, in base alla quale ogni socio può esprimere in sede assembleare un solo voto indipendentemente dalla sua partecipazione al capitale sociale. Un principio diametralmente opposto a quello previsto nelle altre società di capitale dove il peso decisionale dei soci è proporzionale alla loro partecipazione finanziaria.

Nelle cooperative di lavoro (tra professionisti) sussiste un'unica deroga al principio del voto capitario che riguarda i soci finanziatori. Essi possono esprimere al massimo 1/3 dei voti dell'assemblea allo scopo evitare che possano condizionare la vita e le scelte fondamentali della società cooperativa, le quali debbono in ogni caso rimanere nella disponibilità dei soci operatori. A conferma di quanto appena espresso, il peso della partecipazione in assemblea dei soci finanziatori dipende comunque dalla presenza dei soci operatori. In altre parole, il rapporto di un terzo deve essere sempre rispettato in sede

assembleare, con la conseguenza che se l'assenza di parte dei soci cooperatori determina il mancato rispetto del suddetto rapporto, il numero dei voti esercitabili dai soci finanziatori deve proporzionalmente ridursi.

In assemblea ogni socio può rappresentare sino ad un massimo di dieci soci.

Il consiglio di amministrazione può essere composto nel suo complesso unicamente da soci cooperatori o da persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche, ma le cooperative possono anche decidere di nominare amministratori non soci, sempreché essi siano sempre in una condizione di minoranza.

È possibile quindi avvalersi di soggetti professionalmente qualificati, esterni rispetto alla compagine ed ai relativi interessi sociali, superando quei limiti di professionalità che in passato erano stati evidenziati come causa di possibili disfunzioni nella gestione soprattutto nelle imprese di minori dimensioni.

Il Consiglio di amministrazione può delegare proprie funzioni a uno o più dei propri membri alla stregua delle altre società di capitali, ma non può esercitare tale facoltà su alcune materie in presenza delle quali è invece prevista l'obbligo di deliberare in forma collegiale, quali l'ammissione di nuovi soci; il recesso del socio; l'esclusione del socio; le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci. Su quest'ultime risulta opportuno che lo statuto dia indicazioni precise (la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, etc).

L'art. 2545 c.c. impone agli amministratori una specificazione, da inserire nella relazione sulla gestione, in merito ai "criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico", allo scopo di assicurare ai soci informazioni specifiche sulla finalità mutualistica della gestione ed evitare quindi comportamenti degli amministratori che travalichino da tale finalità.

I sindaci delle cooperative devono essere in possesso dei medesimi requisiti professionali propri di chi ricopre tale funzione nelle società di capitali, e cioè almeno un membro deve essere iscritto nel registro dei revisori legali dei conti e gli altri, se non sono in possesso di tale iscrizione, devono essere scelti tra le categorie professionali individuate dall'art. 2397, comma 2 e dal decreto Ministro Giustizia 29 dicembre 2004 n. 320. Tutti i sindaci devono essere revisori legali dei conti se al collegio è attribuita, nei casi in cui ciò è possibile (cioè nel caso in cui la società non sia tenuta al bilancio consolidato), anche la funzione di revisione contabile (art. 2409-bis, comma 2).

Tutte le cooperative, sia quelle che adottano il modello SPA, sia quelle che fanno riferimento alla disciplina delle SRL, non hanno l'obbligo di istituire il

collegio sindacale se il capitale di una cooperativa non supera il valore di centoventimila euro ovvero se la cooperativa:

- a) non è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- b) non controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- c) non supera (per due anni consecutivi) due fra i tre parametri previsti dall'articolo 2435-bis c.c. (si tratta di valori relativi al patrimonio <4.400.000 euro>, al fatturato <8.800.000 euro> e al numero degli addetti <50 addetti>).

L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti sopra indicati deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina del collegio sindacale. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.

Ai parametri suddetti si aggiunge un'ulteriore fattispecie tipica, legata all'emissione di "strumenti finanziari non partecipativi", indipendentemente dal loro ammontare.

Sono due le differenze tra le cooperative SPA e le cooperative SRL:

1. l'obbligo per le prime di nominare un revisore legale dei conti, ai fini del controllo contabile, anche quando esse non abbiano superato i parametri sopra detti;
2. la possibilità per le cooperative SRL di nominare il "sindaco unico", invece del collegio sindacale, qualora superino i parametri sopra indicati.

Le funzioni attribuite all'organo di controllo sono identiche a quelle previste per le s.p.a. e per le s.r.l. In questo senso, lo specifico obbligo di riferire all'assemblea di bilancio sulla congruità tra gestione e scopo mutualistico (art. 2545) e di dare conto delle determinazioni assunte rispetto all'ammissione di nuovi soci (art. 2528, comma 5), non sembrano rappresentare altro che (opportune) precisazioni dei doveri di controllo che la disciplina generale attribuisce al collegio.

Se con l'attività della cooperativa si guadagna, a chi vanno gli utili?

Ovviamente, quando si parla di utili, si deve dare per scontato che la cooperativa abbia già retribuito/remunerato i soci per le prestazioni professionali da essi svolte durante l'esercizio. Ciò premesso, le cooperative sono obbligate, in sede di approvazione del bilancio, a versare il 30% degli utili netti annuali alla riserva legale e il 3% al Fondo mutualistico per la promozione e sviluppo della cooperazione, di cui alla legge 59/92.

Si tratta di previsioni diverse da quelle dedicate alle SPA o alle SRL, le quali debbono destinare alla riserva legale una somma corrispondente almeno alla ventesima parte degli utili, fino a che la riserva stessa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

Una volta espletate le suddette destinazioni obbligatorie, le cooperative possono distribuire gli utili ai soci a titolo di dividendi (nei limiti previsti dall'articolo 2514 c.c. se la cooperativa è a mutualità prevalente) oppure allocarli nel patrimonio a riserve indivisibili.

Ma ci sono soltanto i dividendi per i soci cooperatori?

No, anzi! C'è il ristorno che rappresenta l'essenza stessa della cooperazione della mutualità perché consente ai soci cooperatori di ottenere vantaggi economici direttamente proporzionati alla qualità ed intensità del rapporto (nel nostro caso di lavoro) che essi instaurano con la cooperativa.

Lo statuto deve indicare i criteri per la ripartizione dei ristorni, determinati proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. L'assemblea può deliberare la distribuzione dei ristorni a ciascun socio anche mediante l'aumento proporzionale delle rispettive quote o con l'emissione di nuove azioni, in deroga al citato limite massimo di 100.000 euro, ovvero mediante l'emissione di strumenti finanziari.

L'erogazione del ristorno è rimessa alla volontà dell'assemblea, sia ai fini della determinazione della misura, sia ai fini delle possibili modalità di attribuzione del ristorno (assegnazione di somme di denaro, aumento di capitale sociale ordinario, emissione di strumenti finanziari).

Il ristorno è un vantaggio che viene riconosciuto ai soli soci, ma non indistintamente e in modo eguale. Non è possibile quindi erogare ai soci un ristorno omogeneo ed egualitario.

Il ristorno viene attribuito ai soli soci che abbiano avuto scambi mutualistici con la cooperativa e quindi esclusivamente fra coloro che abbiano usufruito dei servizi della cooperativa.

Ciò che può essere distribuito –a titolo di ristorno- è l'avanzo documentato di gestione, cioè l'utile generato esclusivamente con le transazioni intercorse con i soci e non anche quelle con i non soci. Quindi, ai fini dell'individuazione del reddito della cooperativa da corrispondere ai soci lavoratori a titolo di ristorno, è necessario rapportare il costo del lavoro dei soci stessi con il costo del lavoro complessivamente sostenuto (ai sensi dell'articolo 2513 c.c.): la percentuale che ne deriva consente alla cooperativa di determinare e documentare parte degli utili complessivi potenzialmente ristornabili.

Le cooperative di lavoro debbono però considerare un ulteriore limite, previsto dall'articolo 3 della legge 142/01, in forza del quale i trattamenti economici erogati a titolo di ristorno non possono superare il 30% dei trattamenti retributivi complessivi.

Un esempio potrebbe essere utile: se una cooperativa produce un utile di 100 euro e la percentuale relativa al requisito della prevalenza, ai sensi dell'articolo 2513 c.c., è pari al 60%, la cooperativa potrà erogare ai soci un importo complessivo di 60 euro a titolo di ristorno. Tuttavia, se il trattamento retributivo complessivo per i soci è stato pari a 100 euro, le somme ristornabili ai soci stessi, ai sensi dell'articolo 3 della legge 142/01, non potrebbero superare i 30 euro. In tal caso, la cooperativa deve considerare quest'ultimo limite e non quello civilistico. Al contrario, se il trattamento retributivo complessivo fosse stato pari a 300 euro, il limite da rispettare sarebbe stato quello civilistico perché inferiore a quello calcolato ai sensi della legge 142/01.

Ho saputo che le cooperative hanno un trattamento fiscale particolare. Di che si tratta?

La principale norma fiscale in favore delle società cooperative è quella contenuta nell'articolo 12 della legge 904/77, la quale dispone che “non concorrono a formare il reddito imponibile delle società cooperative e dei loro consorzi le somme destinate alle riserve indivisibili, a condizione che sia esclusa la possibilità di distribuirle tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita dell'ente che all'atto del suo scioglimento”.

Ai fini dell'applicazione di tale norma è necessario distinguere tra “cooperative a mutualità prevalente” e “cooperative a mutualità non prevalente”. Sono a mutualità prevalente quelle cooperative che svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci (secondo i parametri stabiliti dall'articolo 2513 c.c.) e rispettano i requisiti di mutualità previsti dall'articolo 2514 c.c. (limiti ai dividendi, indivisibilità delle riserve, devoluzione del patrimonio ai Fondi mutualistici in caso di scioglimento).

Nei confronti delle “cooperative a mutualità prevalente” l'articolo 12 si applica limitatamente al 57% nell'ambito della categoria delle cooperative di lavoro alla quale appartengono le cooperative di lavoro tra professionisti.

Nei confronti delle “cooperative a mutualità non prevalente” l'articolo 12 si applica limitatamente alla quota del 30% degli utili netti annuali.

Da ricordare che il contributo del 3% ai fondi mutualistici è fiscalmente deducibile.

Dobbiamo fare tutto da soli o c'è qualcuno che ci può aiutare?

Le cooperative possono fare riferimento ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Nascono con la legge 59 del 1992, dando vita ad un circuito virtuoso in grado di sviluppare la forma cooperativa con risorse generate al suo interno. I Fondi sono costituiti da ciascuna delle Associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo ed operano sotto la vigilanza del Ministero dello sviluppo economico. Legacoop ha costituito il Fondo COOPFOND.

Come è evidente dalla loro denominazione, essi hanno l'obiettivo di promuovere, rafforzare ed estendere la presenza cooperativa all'interno del sistema economico nazionale, concorrendo alla nascita di nuove imprese e alla crescita di quelle esistenti.

Le iniziative più significative, sostenute dai Fondi, riguardano quelle finalizzate a conseguire risultati nel sociale e nelle aree svantaggiate; ad incrementare la dimensione media dell'impresa cooperativa, anche attraverso le forme possibili d'integrazione; a favorire l'internazionalizzazione e l'innovazione.

Le risorse necessarie per svolgere queste attività provengono dal versamento del 3% degli utili netti annuali delle cooperative esistenti, ma anche dai patrimoni residui delle cooperative poste in liquidazione.

In generale, gli interventi si realizzano attraverso la partecipazione al capitale e/o la concessione di prestiti o la sottoscrizione di strumenti finanziari in società cooperative. L'entità dell'intervento –che è commisurata al fabbisogno dell'iniziativa da realizzare- ha carattere temporaneo.

Più in particolare, considerando l'esperienza di Coopfond, le linee di intervento più importanti possono essere così riassunte:

- partecipazione alla costituzione di nuove imprese cooperative attraverso una partecipazione al capitale di rischio, con un pari impegno –di norma- dei soci cooperatori, e l'eventuale erogazione di un prestito;
- finanziamento di progetti d'investimento che prevedano un effettivo incremento dell'attività aziendale (si tratta di interventi che si concretizzano attraverso l'erogazione di un prestito ed eventualmente con una partecipazione al capitale di rischio a fronte della capitalizzazione da parte dei soci);
- consolidamento patrimoniale di cooperative già esistenti con significative potenzialità di sviluppo attraverso la partecipazione al capitale di rischio o con l'erogazione di un prestito (si tratta di interventi finalizzati al riequilibrio della struttura patrimoniale e finanziaria della cooperativa ed è subordinato alla capitalizzazione da parte dei soci);

- sostegno di progetti di fusione e d'integrazione tra cooperative (si tratta di prestiti particolarmente agevolati in quanto finalizzati alla crescita dimensionale delle imprese cooperative).

Da ricordare che, con riguardo alle condizioni di finanziamento di Coopfond nei confronti delle cooperative tra professionisti, si applicano criteri diversi e più favorevoli rispetto alle ordinarie condizioni di intervento. Inoltre, il Regolamento del Fondo prevede specificatamente un sostegno finanziario per realizzare servizi di consulting e monitoraggio in occasione della promozione di tali iniziative.

Oltre a Coopfond a chi ci si può rivolgere?

Vi è una finanziaria cooperativa nazionale, denominata CCFS, che raccoglie la liquidità dalle cooperative e la impiega in iniziative imprenditoriali meritevoli. In diverse realtà regionali vi sono inoltre delle finanziarie territoriali, che svolgono in prevalenza l'attività di sostegno degli investimenti e di partecipazione al capitale.

Vi sono poi altri soggetti finanziari che concedono garanzie al sistema del credito per agevolare la concessione di finanziamenti alle cooperative (Cooperfidi Italia). Unipol Banca ha predisposto speciali linee di finanziamento, denominate Valore Cooperativo, per favorire la crescita dell'impresa cooperativa mentre Cooperfactor interviene quando la pubblica amministrazione ritarda i pagamenti per i servizi prestati.

Ma la cosa più importante è che tutti questi finanziatori sanno cos'è, come funziona e quali problemi ha una cooperativa e che tratteranno le cooperative di comunità apprezzandone le finalità e facendosi in quattro, se ci sono le condizioni economiche, per farle crescere e sviluppare.